

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

24.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 GENNAIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GRAZIOSI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **DI MAURO**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	261
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
SERVADEI: Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi (974)	
PRESIDENTE	261, 262, 263, 264, 265 266, 267, 269, 270, 271
BARBERI	262, 264, 265, 266, 269
CATTANEO PETRINI GIANNINA	262
DE MARIA, <i>Relatore</i>	262, 264, 265, 266, 270
LA BELLA	262, 263, 265, 266, 267, 269
LA PENNA, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	262, 263, 264, 265, 269
MONASTERIO	264
VENTUROLI	264
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	271

La seduta comincia alle 9,40.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Foschi e Magliano.

Seguito della discussione della proposta di legge Servadei: Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi (974).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Servadei: « Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi ».

Come i colleghi ricordano abbiamo esaurito la discussione generale. Passiamo quindi all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

La professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro della sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.

Non sono considerati validi i diplomi, le licenze, le abilitazioni e gli attestati rilascia-

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1971

ti da scuole o corsi organizzati da qualsiasi altro ente.

Gli enti mutualistici, previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono autorizzati a sostenere o rimborsare le spese per prestazioni massoterapiche e fisioterapiche solo se queste sono effettuate da massaggiatori e massofisioterapisti diplomati, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: « la professione » con le altre: l'attività ».

I deputati Monasterio, La Bella, Alboni, Allera, Venturoli, Biagini, Biamonte, Mascolo, Di Mauro, Morelli, Zanti Tondi Carmen, hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al primo comma, dopo le parole: « Ministro della sanità », le altre: « o istituite dalle regioni ».

Il Comitato ristretto ha presentato il seguente emendamento:

« Sopprimere il secondo comma dell'articolo 1 ».

I deputati La Bella, Monasterio, Alboni, Allera, Venturoli, Biagini, Biamonte, Mascolo, Di Mauro, Morelli, Zanti Tondi Carmen, hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al terzo comma, dopo le parole: « massaggiatori e massofisioterapisti diplomati », le altre: « sia ciechi che vedenti ».

LA BELLA. L'emendamento di cui è primo firmatario il collega Monasterio, al primo comma dell'articolo 1, mira ad estendere anche alle regioni la facoltà di istituire scuole di questo tipo, tenendo conto delle competenze legislative, in materia di sanità oltre che di istruzione professionale, che la Costituzione affida alle regioni.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il ministero istituirà scuole di questo tipo solo fino a quando il Parlamento non avrà approvato gli statuti delle regioni. Da allora in poi se ne occuperà la regione che ha la competenza in questa materia.

LA BELLA. Dopo questa precisazione ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo al primo comma.

(È respinto).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma dell'articolo 1 di cui il Comitato ristretto ha proposto la soppressione.

(È respinto).

Passiamo al terzo comma.

LA BELLA. Dopo quanto è stato affermato in sede di discussione generale dal relatore e dal rappresentante del Governo, ossia che la norma comprende anche i vedenti, ritiro il mio emendamento al terzo comma dell'articolo 1.

BARBERI. A me pare che il terzo comma sia in contrasto con il dettato della legge 12 febbraio 1968, n. 132, per quanto riguarda i compensi fissi e addizionali a favore di questa categoria, e quindi possa dar luogo a tutta una serie di contestazioni.

Sono quindi del parere che questo terzo comma venga soppresso.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Io sono del parere opposto. Lei, onorevole Barberi, ricorda che abbiamo detto che dare agli ospedali di zona con meno di duecento posti-letto l'obbligatorietà dell'assunzione dei massofisioterapisti sarebbe troppo oneroso per loro.

Da un punto di vista sociale, non era giusto che l'ospedale non effettuasse tali pagamenti, ma avrebbe dovuto provvedere ad essi con i fondi forniti dalle mutue. Ed è assolutamente indispensabile, a mio parere, che qualora in un ospedale si verificchino delle vacanze nel personale dei massofisioterapisti, la amministrazione provveda immediatamente ad assumere nuovi elementi, data la necessità sempre crescente delle cure da essi prestate.

DE MARIA, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha mantenuto questo comma perché il principio che in esso si afferma è che gli enti mutualistici debbano pagare le prestazioni fornite dai massofisioterapisti, sia che si tratti di personale autonomo, sia che si tratti di personale dipendente da istituti privati o da altri enti. Il problema relativo agli ospedali si prospetta invece in altri termini, se cioè la retta debba

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1971

essere comprensiva anche dei compensi corrisposti per queste prestazioni: ma il principio è molto più ampio, per cui pregherei il collega Barberi di non insistere.

LA BELLA. Associandomi alle argomentazioni svolte dai colleghi De Maria e Cattaneo Petrini, chiedo il mantenimento del terzo comma dell'articolo 1 così come è stato confermato dal Comitato ristretto.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 1 nel testo originario.

(È approvato).

L'articolo 1 rimane pertanto così formulato:

ART. 1.

La professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro della sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.

Gli enti mutualistici, previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono autorizzati a sostenere o rimborsare le spese per prestazioni massoterapiche e fisioterapiche solo se queste sono effettuate da massaggiatori e massofisioterapisti diplomati, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

Sono tenuti ad assumere direttamente in ruolo un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi istituito con la legge 21 luglio 1961, n. 686:

a) gli ospedali generali per ogni 200 posti letto e frazione superiore a 100;

b) gli ospedali specializzati ove si praticano cure ortopediche, traumatologiche, di

riabilitazione e recupero funzionale, climatiche, idroterapiche, balneotermali, cinetiche, massoterapiche o miste o comunque cure fisiche e affini indipendentemente dal numero dei posti letto.

Gli ospedali di cui al comma precedente sono tenuti a istituire nei rispettivi ordinamenti, ove non esista, il ruolo organico dei massaggiatori e massofisioterapisti con apposito decreto o deliberazione sottoposti ai normali controlli degli organi competenti, anche in deroga alle disposizioni legislative e regolamentari che fanno divieto di assunzione di personale senza concorso.

Sono ugualmente tenuti ad assumere, indipendentemente dall'esistenza del ruolo, un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, tutte le case di cura generiche o policliniche con almeno 200 letti e, indipendentemente dal numero dei letti, tutte le case di cura e le cliniche specializzate, i centri, gli istituti climatici, le stazioni idroterapiche e gli stabilimenti sanitari o balneotermali o comunque di cure fisiche e affini, gli istituti sanitari, comunque denominati e di qualsiasi categoria, ove si praticano cure ortopediche o cinetiche o massoterapiche o miste, appartenenti a persone o enti privati o comunque da essi gestiti.

Gli ospedali e gli istituti privati, di cui al presente articolo, nel solo caso che abbiano già alle loro dipendenze personale diplomato da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro della sanità, sono tenuti ad assumere un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi dalla data di cessazione dal servizio di uno dei dipendenti diplomati oppure in occasione della prima nuova assunzione di tale personale dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Il Comitato ristretto ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire la lettera a) con la seguente:

« gli ospedali generali per ogni 200 posti letto; la seconda unità deve essere assunta quando si superino i 700 posti-letto »;

Al primo comma, lettera b), sostituire le parole: « indipendentemente dal numero dei posti-letto » con le altre: « per ogni 50 posti-letto ».

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1971

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire la lettera a) con la seguente:

« gli enti ospedalieri e gli altri istituti di ricovero e cura da cui dipendono ospedali generali, quando l'ospedale abbia più di 200 posti-letto; ove il numero dei posti-letto sia superiore a 700, dovrà essere assunta una unità ogni 300 posti-letto eccedenti i 700 »;

Al primo comma, lettera b), sostituire le parole: « indipendentemente dal numero dei posti-letto », con le altre: « per ogni 100 posti-letto ».

L'onorevole Barberi ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera a), sostituire la parola « 200 » con la parola « 500 »;

Al primo comma, lettera b), sostituire le parole: « ove si pratichino » con la parola: « per »;

Al terzo comma sostituire la parola « 200 » con l'altra « 500 ».

I deputati Monasterio e La Bella hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma aggiungere dopo la parola: « in ruolo », l'altra: « almeno »;

Al primo comma, lettera b), aggiungere all'inizio le seguenti parole: « in misura di una unità per ogni 40 posti-letto »;

Al primo comma, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti altre:

« c) in misura di una unità per ogni 40 posti-letto per gli ospedali o istituti geriatrici;

d) in misura di una unità, i centri di cura previsti alla lettera b) che non siano forniti di posti-letto ma che praticano cure ambulatoriali ».

MONASTERIO. Non desideriamo indicare una unità precisa perché, a nostro parere, è bene che, qualora un ospedale ne abbia la possibilità, assuma più di un massofisioterapista, dato che questa attività con lo sviluppo della medicina va estendendosi sempre più.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Sostanzialmente sono d'accordo, ma credo che sul piano letterale questo emendamento non sia coordinato con il testo dell'emendamento governativo.

MONASTERIO. Ho voluto semplicemente porre un'esigenza che sento.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Noi siamo convinti che non esistano ospedali con un numero di posti-letto inferiore a 200: gli ospedali zonali dovranno avere un numero di posti superiore a questo. Quindi in sostanza si propone, per gli ospedali che abbiano più di 700 posti-letto, l'assunzione di una unità per ogni 300 posti-letto eccedenti i 700.

MONASTERIO. Se si vuole introdurre un principio strettamente matematico per fissare i minimi, posso anche essere d'accordo con questa impostazione. Ma a me sembra che aggiungere la parola « almeno » significhi in sostanza estendere la possibilità dell'assunzione di questo personale specializzato presso gli ospedali, o meglio presso tutti quegli ospedali che abbiano particolari esigenze e che siano in condizioni di aumentare il numero dei loro operatori.

VENTUROLI. A me sembra che lo scatto sia fissato con esattezza, in riferimento al numero dei posti-letto; a me sembra che l'aggiunta della parola « almeno » non produca alcun nuovo effetto.

BARBERI. Anche a me pare superflua una aggiunta del genere. Questa legge infatti non limita la possibilità degli ospedali di assumere personale specializzato. Gli ospedali debbono naturalmente deliberare sulla copertura finanziaria.

MONASTERIO. Ritiro il mio emendamento purché risulti chiaro che lo spirito della legge che stiamo discutendo è quello di lasciare ampia facoltà agli ospedali di assumere personale specializzato in relazione alle loro esigenze.

DE MARIA, *Relatore*. Desidero far notare al collega Monasterio che anche i decreti delegati emanati in base alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, stabiliscono solo degli *standards* minimi per quello che concerne il numero degli infermieri e del personale degli ospedali. In relazione alle varie esigenze gli ospedali possono sempre aumentare il loro organico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2, fino alla lettera a) esclusa.

(È approvato).

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1971

BARBERI. Ritiro gli emendamenti da me presentati al comma primo, lettera a), e al comma terzo dell'articolo 2, diretti a sostituire la parola « 200 » con l'altra « 500 ».

DE MARIA, *Relatore*. Dichiaro di aderire al nuovo testo predisposto dal Governo per la lettera a) del primo comma dell'articolo 2 che assorbe l'analogo emendamento formulato dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Governo al primo comma, lettera a), dell'articolo 2.

(È approvato).

LA BELLA. Ritiro l'emendamento presentato alla lettera b).

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo ritira l'emendamento presentato alla lettera b).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Comitato ristretto al primo comma, lettera b), dell'articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Barberi al primo comma, lettera b), dell'articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 che, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 2.

Sono tenuti ad assumere direttamente in ruolo un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi istituito con la legge 21 luglio 1961, n. 686:

a) gli enti ospedalieri e gli altri istituti di ricovero e cura da cui dipendono ospedali generali, quando l'ospedale abbia più di 200 posti-letto; ove il numero dei posti-letto sia superiore a 700, dovrà essere assunta una unità ogni 300 posti-letto eccedenti i 700;

b) gli ospedali specializzati per cure ortopediche, traumatologiche, di riabilitazione e recupero funzionale, climatiche, idroterapiche, balneotermali, cinetiche, massoterapiche o miste o comunque cure fisiche e affini per ogni 50 posti-letto.

Gli ospedali di cui al comma precedente sono tenuti a istituire nei rispettivi ordina-

menti, ove non esista, il ruolo organico dei massaggiatori e massofisioterapisti con apposito decreto o deliberazione sottoposti ai normali controlli degli organi competenti, anche in deroga alle disposizioni legislative e regolamentari che fanno divieto di assunzione di personale senza concorso.

Sono ugualmente tenuti ad assumere, indipendentemente dall'esistenza del ruolo, un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, tutte le case di cura generiche o policliniche con almeno 200 posti-letto e, indipendente dal numero dei posti-letto, tutte le case di cura e le cliniche specializzate, i centri, gli istituti climatici, le stazioni idroterapiche e gli stabilimenti sanitari o balneotermali o comunque di cure fisiche e affini, gli istituti sanitari, comunque denominati e di qualsiasi categoria, ove si praticano cure ortopediche o cinetiche o massoterapiche o miste, appartenenti a persone o enti privati o comunque da essi gestiti.

Gli ospedali e gli istituti privati, di cui al presente articolo, nel solo caso che abbiano già alle loro dipendenze personale diplomato da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro della sanità, sono tenuti ad assumere un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi dalla data di cessazione dal servizio di uno dei dipendenti diplomati oppure in occasione della prima nuova assunzione di tale personale dopo l'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

I privi della vista di ambo i sessi possono essere assunti sino all'età di 45 anni e hanno diritto al collocamento a riposo al compimento rispettivamente del 55° anno di età gli uomini e del 50° anno di età le donne, quando siano trascorsi almeno 10 anni dalla data iniziale dell'assunzione e risultino versati o accreditati in loro favore i contributi previdenziali di cui alle vigenti disposizioni in materia, ridotti di un terzo.

Gli interessati hanno comunque facoltà di restare in servizio rispettivamente sino al 65° anno di età gli uomini e sino al 60° anno di età le donne.

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1971

I medesimi hanno inoltre facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, gli anni del corso svolto presso le scuole per massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.

Il Comitato ristretto ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 3.

Il deputato Barberi ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, alla fine dell'articolo 3, le seguenti parole: « e gli anni di servizio svolti presso enti pubblici ».

I deputati La Bella, Monasterio, Alboni, Allera, Venturoli, Biagini, Biamonte, Mascolo, Di Mauro, Morelli, Zanti Tondi Carmen, hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole da: « e hanno diritto al collocamento a riposo », *fino alle parole:* « ridotti di un terzo »;

Sopprimere il secondo comma;

Al terzo comma, aggiungere, infine, le seguenti parole: « L'onere del riscatto è sostenuto dai diretti interessati ».

BARBERI. Poiché il Comitato ristretto ha proposto la soppressione dell'intero articolo 3, viene a cadere l'emendamento da me presentato che ritiro formalmente.

LA BELLA. Ritiro gli emendamenti da me presentati a tale articolo per la ragione che la precedente legge prevede il riscatto ai fini pensionistici del periodo svolto durante il corso.

DE MARIA, *Relatore*. Concordo con la proposta del Comitato ristretto di sopprimere l'intero articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 3 del quale il Comitato ristretto propone la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 3 s'intende pertanto soppresso.

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

ART. 4.

I massaggiatori e massofisioterapisti ciechi diplomati e iscritti all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapi-

sti ciechi sono equiparati a tutti gli effetti all'atto dell'assunzione ai terapisti della riabilitazione del personale sanitario ausiliario di cui all'articolo 39 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 e godo del relativo sviluppo di carriera e trattamento giuridico ed economico.

Nei casi in cui la qualifica o il posto di terapeuta della riabilitazione non esista gli ospedali e gli istituti privati, di cui al precedente articolo 2, tenuti all'assunzione, debbono assicurare ai massaggiatori e massofisioterapisti ciechi uno stato giuridico e un trattamento economico equipollenti a tutti gli effetti a quello dei terapisti della riabilitazione del personale sanitario ausiliario.

Resta salva la facoltà degli interessati di optare per uno specifico e più favorevole sviluppo di carriera e trattamento giuridico ed economico dei massaggiatori e massofisioterapisti, ove sia previsto, negli ordinamenti delle amministrazioni degli enti ospedalieri e degli istituti privati presso i quali siano assunti.

Il Comitato ristretto propone il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 4.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 4 del quale il Comitato ristretto ha proposto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 4 s'intende pertanto soppresso.

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

ART. 5.

Ai massaggiatori e massofisioterapisti ciechi diplomati e iscritti all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi spetta inoltre una indennità di rischio e profilassi in misura non inferiore al cinque per cento della paga base.

I massaggiatori e massofisioterapisti ciechi diplomati e iscritti all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi sono tenuti ad esercitare un orario lavorativo unico che non superi le sei ore giornaliere.

Anche per quanto concerne il trattamento economico e normativo resta salva la facoltà degli interessati di optare per un trattamento più favorevole ove sia già previsto negli ordinamenti degli ospedali e degli istituti privati presso i quali siano assunti, nonché di usufruire di ogni ulteriore miglioramento di ca-

rattere giuridico ed economico stabilito legislativamente o concordato fra le organizzazioni sindacali interessate.

Il Comitato ristretto propone il seguente emendamento:

Sopprimere il primo comma.

L'onorevole La Bella propone il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 5.

LA BELLA. Dichiaro di ritirare il mio emendamento soppressivo dell'intero articolo 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del primo comma dell'articolo 5 del quale il Comitato ristretto ha proposto la soppressione.

(È respinto).

Il primo comma è pertanto soppresso.

Pongo in votazione i commi secondo e terzo dell'articolo 5, che rimane formulato nei commi anzidetti.

(Sono approvati).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

ART. 6.

In caso di mancata assunzione da parte degli ospedali e degli istituti privati, di cui al precedente articolo 2 della presente legge, i privi della vista diplomati e iscritti all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi in possesso del certificato di avviamento al lavoro rilasciato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, o l'Unione italiana dei ciechi, possono adire gli organi amministrativi e giurisdizionali, trascorsi 60 giorni dalla data di rilascio del certificato predetto.

Il Comitato ristretto propone il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 6.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 6.

(È respinto).

L'articolo 6 si intende pertanto soppresso.

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

ART. 7.

I massaggiatori e massofisioterapisti ciechi diplomati e iscritti all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in servizio presso gli ospedali e gli istituti privati, di cui al precedente articolo 2, vengono inquadrati direttamente nel ruolo organico secondo le modalità di cui al secondo e quarto comma del medesimo articolo 2 e indipendentemente dai limiti di età previsti dall'articolo 3 della presente legge.

Ai medesimi è riconosciuta a tutti gli effetti l'anzianità del servizio comunque prestato ed è conseguentemente ricostruita la carriera sulla base di quanto disposto dal precedente articolo 4.

Il Comitato ristretto propone i seguenti emendamenti:

Al primo comma sopprimere le parole: « e indipendentemente dai limiti di età previsti dall'articolo 3 della presente legge »;

Al secondo comma sopprimere le parole: « ed è conseguentemente ricostruita la carriera sulla base di quanto disposto dal precedente articolo 4 ».

Pongo in votazione il primo emendamento del Comitato ristretto.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del Comitato ristretto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 che, a seguito delle modifiche approvate, risulta così formulato:

ART. 7.

I massaggiatori e massofisioterapisti ciechi diplomati e iscritti all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in servizio presso gli ospedali e gli istituti privati, di cui al precedente articolo 2, vengono inquadrati direttamente nel ruolo organico secondo le modalità di cui al secondo e quarto comma del medesimo articolo 2.

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1971

Ai medesimi è riconosciuta a tutti gli effetti l'anzianità del servizio comunque prestato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

ART. 8.

I massaggiatori privi della vista diplomati presso la Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi di Firenze prima dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1961, n. 570, hanno diritto ad ottenere a domanda dalla direzione della scuola suddetta la conversione del titolo posseduto nel diploma di massofisioterapista, equipollente a tutti gli effetti al diploma di cui all'articolo 1 della presente legge.

Ai medesimi è riconosciuto quindi il diritto ad ottenere, sempre a domanda, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'iscrizione all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, ed è estesa la facoltà di cui al terzo comma del precedente articolo 3.

Il Comitato ristretto propone il seguente emendamento:

Al secondo comma sopprimere la parole:
« ed è estesa la facoltà di cui al terzo comma del precedente articolo 3 ».

Pongo in votazione l'emendamento del Comitato ristretto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 che, a seguito dell'emendamento approvato, risulta così formulato:

ART. 8.

I massaggiatori privi della vista diplomati presso la Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi di Firenze prima dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1961, n. 570, hanno diritto ad ottenere a domanda dalla direzione della scuola suddetta la conversione del titolo posseduto nel diploma di massofisioterapista, equipollente a tutti gli effetti al diploma di cui all'articolo 1 della presente legge.

Ai medesimi è riconosciuto quindi il diritto ad ottenere, sempre a domanda, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'iscrizione

zione all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

ART. 9.

I massaggiatori privi della vista non diplomati presso una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro della sanità, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in servizio da almeno cinque anni in tale qualità presso gli ospedali e gli istituti privati, di cui al precedente articolo 2, o abbiano esercitato abitualmente e direttamente tale attività per il medesimo periodo di tempo, saranno ammessi a sostenere una prova di idoneità presso la Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi dell'Istituto nazionale dei ciechi di Firenze, istituita con legge 5 luglio 1961, n. 570, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A tal fine gli interessati dovranno far pervenire domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge direttamente alla scuola suddetta, corredandola di un certificato di servizio rilasciato dalla direzione dell'amministrazione, ente o istituto, pubblico o privato, presso il quale esercitano la propria attività e vistato dal medico provinciale. La direzione della scuola suddetta è tenuta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a costituire una apposita commissione esaminatrice composta dal direttore della scuola medesima, da almeno due docenti titolari presso la scuola, dal medico provinciale o da un suo delegato e da un rappresentante dell'Unione italiana dei ciechi. I criteri della prova di idoneità saranno stabiliti dalla commissione medesima in apposite riunioni preliminari e comunicati agli aspiranti almeno tre mesi prima della loro convocazione.

Il diploma di idoneità conseguito abilita all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista ed è equipollente a tutti gli effetti al diploma di cui all'articolo 1 della presente legge.

L'onorevole Barberi ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: presso la Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi dell'Istituto nazionale

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1971

dei ciechi di Firenze, istituita con legge 5 luglio 1961, n. 570 », con le altre: « presso le scuole professionali per massofisioterapisti ciechi debitamente autorizzate dal Ministero della sanità ».

BARBERI. Ho proposto questo emendamento perché nulla vieta che, oltre la scuola di Firenze, possano sorgere altre scuole prima che la legge diventi operante.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Io proporrei in sostituzione dell'emendamento Barberi, il seguente emendamento:

Aggiungere al primo comma, dopo le parole: « istituita con legge 5 luglio 1961, n. 570 », le altre: « o altre scuole debitamente autorizzate ».

BARBERI. Mi dichiaro d'accordo con questa nuova formulazione e ritiro, pertanto, il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento governativo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 che, a seguito dell'emendamento approvato, risulta così formulato:

ART. 9.

I massaggiatori privi della vista non diplomati presso una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro della sanità, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in servizio da almeno cinque anni in tale qualità presso gli ospedali e gli istituti privati, di cui al precedente articolo 2, o abbiano esercitato abitualmente e direttamente tale attività per il medesimo periodo di tempo, saranno ammessi a sostenere una prova di idoneità presso la Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi dell'Istituto nazionale dei ciechi di Firenze, istituita con legge 5 luglio 1961, n. 570, o altre scuole debitamente autorizzate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A tal fine gli interessati dovranno far pervenire domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge direttamente alla scuola suddetta, corredandola di un certificato di servizio rilasciato dalla direzione dell'amministrazione, ente o istituto, pubblico o privato, presso il quale esercitano la propria attività e vistato dal medico pro-

vinciale. La direzione della scuola suddetta è tenuta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a costituire una apposita commissione esaminatrice composta dal direttore della scuola medesima, da almeno due docenti titolari presso la scuola, dal medico provinciale o da un suo delegato e da un rappresentante dell'Unione italiana dei ciechi. I criteri della prova di idoneità saranno stabiliti dalla commissione medesima in apposite riunioni preliminari e comunicati agli aspiranti almeno tre mesi prima della loro convocazione.

Il diploma di idoneità conseguito abilita all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista ed è equipollente a tutti gli effetti al diploma di cui all'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

ART. 10.

Le trasgressioni all'obbligo degli istituti privati di cui al precedente articolo 2, sono punite con una ammenda da lire tremila a lire cinquemila per ogni giorno lavorativo e per ogni unità minorata non assunta.

Tale ammenda sarà utilizzata secondo quanto stabilito dall'articolo 11 ultimo comma della legge 21 luglio 1961, n. 686.

Il Comitato ristretto ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 10.

LA BELLA. Chiedo la parola per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA BELLA. Il gruppo comunista voterà a favore di questa legge, ma prende l'occasione per rilevare che ancora una volta si tratta di un provvedimento parziale per andare incontro alle necessità contingenti di una categoria.

Noi lamentiamo la mancanza di un inquadramento generale del problema della riqualificazione professionale e del recupero degli invalidi. Paghiamo, ancora una volta, lo scotto della mancata attuazione di una riforma globale anche in questo settore che ha addentellati in altri settori dell'organizzazione della nostra società.

Siamo in ritardo sui tempi e sulle esigenze connesse alla riforma generale della scuola e, in particolare, sulla riforma dell'insegnamento professionale che deve aiutare innanzi tutto coloro che non sono in grado, per la loro non integrità fisica, di abbracciare una qualsiasi professione o carriera.

Siamo anche in ritardo sulla legge generale del collocamento che colpisce soprattutto le categorie cosiddette privilegiate e che poi in effetti non lo sono (invalidi civili, di guerra, del lavoro ecc.).

Di qui la necessità di affrontare questi problemi al più presto.

Per quanto riguarda specificatamente i privi della vista, credo sia dovere del Governo, del Parlamento e degli organi tecnici e scientifici dello Stato, studiare per allargare il ventaglio delle possibilità occupazionali di queste categorie.

Noi sappiamo che i ciechi hanno ora soltanto tre strade per una occupazione: la prima è l'insegnamento per il quale occorrono doti particolari di intelligenza, nettamente superiori alla media, perché oltre che affrontare le materie di studio comuni a tutti gli allievi, i ciechi debbono superare le difficoltà derivanti dalla loro minorazione.

Quindi, abbiamo l'insegnamento, che è una occupazione riservata a pochi, a coloro cioè che abbiano un quoziente di intelligenza nettamente superiore alla media e una forza di volontà notevole. Un altro tradizionale campo di impiego per i non vedenti è quello dei servizi telefonici: dobbiamo però purtroppo constatare che in questo settore l'automazione sempre crescente renderà — in un futuro non molto lontano — praticamente nulle le possibilità di lavoro per i ciechi. Infine la massofisioterapia. A questo proposito, giova rilevare che spesso, i privi della vista, sono persone colpite dalla cecità in età adulta, cioè dopo aver esercitato più o meno a lungo, altre professioni, e quindi non più in grado di riprendere gli studi o di dare alle loro mani l'agilità e la capacità indispensabili per esercitare la professione di massofisioterapisti.

A nostro avviso i competenti organi del Ministero della sanità, del Ministero del lavoro e del Ministero della pubblica istruzione dovrebbero porre allo studio la istituzione di corsi di specializzazione professionale diversi da quelli tradizionalmente riservati ai non vedenti, in quanto i ciechi — lo hanno dichiarato essi stessi in un convegno — sono capaci, se addestrati professionalmente, di lavorare anche nelle fabbriche, adattando le macchine alla loro infermità. Essi possono

trovare occupazione anche in altri settori: dipende dallo Stato rendere possibile queste nuove occasioni di collocamento con le conseguenze positive, economiche e sociali che ne discendono.

Concludendo, desidero esprimere la nostra solidarietà e il nostro affetto ai non vedenti, certo di interpretare anche i sentimenti di tutti i gruppi politici qui rappresentati, ed assicurando loro l'impegno fervido della nostra parte politica per portare avanti tutte quelle iniziative atte a migliorare la loro condizione, doverosamente applicando il precetto costituzionale.

DE MARIA, *Relatore*. A nome del mio gruppo dichiaro che voteremo a favore della proposta di legge. Questo provvedimento, infatti, pur essendo un provvedimento di carattere settoriale, è però molto lodevole, in quanto tende a facilitare l'inserimento dei non vedenti nella vita sociale. Noi riteniamo, pertanto, che tutti i problemi connessi alla riforma globale dell'istruzione professionale, cui è stato fatto cenno in precedenza, non abbiano attinenza diretta con questa legge: essi, come i colleghi sanno, saranno avviati a soluzione quando le regioni diventeranno realtà operante, e legifereranno in materia, a norma dell'articolo 117 della Costituzione. Ma il problema del collocamento è molto più ampio e richiede l'impegno del Ministero del lavoro più che quello del Ministero della sanità e inoltre dovrebbe forse costituire oggetto di attento esame anche da parte della Commissione XIII.

Inoltre, noi siamo convinti che la possibilità, per i ciechi, di accedere ad altri settori di attività sia maggiore di quanto non si ritenga normalmente, perché questi invalidi sono dotati di una sensibilità particolare e quindi di peculiari attitudini. Desidero ricordare, concludendo il mio intervento, le leggi già approvate dalla nostra Commissione a favore dei ciechi e desidero ribadire ancora la nostra piena disponibilità nei confronti di tutti quei provvedimenti che tendono ad ampliare le possibilità di occupazione per i non vedenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 10, di cui ho dato precedentemente lettura e del quale il Comitato ristretto propone la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 10 s'intende, pertanto, soppresso.

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1971

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento formale del testo. Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge di cui oggi abbiamo completato l'esame.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alboni, Allera, Allocca, Andreoni, Armani, Balasso, Barberi, Bartole, Biagini, Biamonte, Bosco, Cattaneo Petrini Giannina, Cortese, De Maria, Di Mauro, Graziosi, La Bella, Mascolo, Mazza, Monasterio, Morelli, Senese, Sisto, Sorgi, Spinelli, Urso, Venturoli, Zanti Tondi Carmen.

Sono in congedo:

Foschi e Magliano.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO